COMUNE DI CARAMANICO TERME
Provincia di Pescara

ORDINANZE SINDACALI
N. 69 del 20/11/2026

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 64 del 02/11/2026 - Riapertura Sentiero "Le Scalelle"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei primi giorni del mese di Novembre 2026, è stata disposta, con Ordinanza Sindacale n. 64 del 02/11/2026, la "*Chiusura temporanea del sentiero Le Scalelle*", a titolo precauzionale e al fine di tutelare la pubblica incolumità;
- successivamente, è stata effettuata una ricognizione dell'intero tracciato del sentiero, al fine di verificarne le condizioni e accertare l'entità dei danni causati dagli eventi meteorologici sopra richiamati;

RITENUTO doversi effettuare interventi di manutenzione diffusa sul fondo calpestabile, caratterizzato da importanti sconnessioni e fenomeni di dilavamento delle acque meteoriche, mentre non sono stati rilevati danni specifici ai ponticelli e ai parapetti di protezione, né particolari criticità nel tratto già interessato da un precedente movimento franoso;

DATO ATTO che i suddetti interventi manutentivi sono stati eseguiti nei giorni successivi e che, in alcuni tratti, le condizioni di percorribilità sono state migliorate rispetto allo stato dei luoghi antecedente agli eventi meteorologici, mediante la realizzazione di sistemi di regimazione e deflusso delle acque meteoriche (scolatoi), nonché di gradini nei punti maggiormente interessati dai fenomeni di danneggiamento;

RITENUTO, alla luce degli accertamenti effettuati e degli interventi di ripristino eseguiti, che siano venute meno le motivazioni che avevano determinato, in via precauzionale, la chiusura temporanea del sentiero "Le Scalelle" disposta con Ordinanza Sindacale n. 64 del 02/11/2026;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

la **riapertura al transito pedonale** del sentiero denominato **"Le Scalelle"**, nei seguenti tratti:

- Tratto B6: a partire dal Centro Visite in località Santa Croce e fino al Ponte di San Cataldo;
- Tratto S: a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico, lungo la S.S. 487.

Restano vigenti le seguenti prescrizioni:

- Lungo il sentiero "Le Scalelle", al fine di garantirne la corretta fruizione, ***il transito pedonale è comunque interdetto in caso di precipitazioni meteorologiche****;*
- Divieto di accesso alla Valle dell'Orfento dal "Ponte di Caramanico", ad esclusione delle Forze dell'Ordine, Operatori di Soccorso, Operatori di Protezione Civile, Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, escursionisti che percorrono il Cammino di Celestino V (mostrando la credenziale opportunamente timbrata in caso di controllo), utenti autorizzati alla pratica della pesca nei tratti consentiti, operatori autorizzati alla manutenzione sentieristica;
- L'apposizione di adeguata segnaletica, per il tramite del Servizio Tecnico comunale e/o la collaborazione degli operatori della Cooperativa Majambiente, da posizionarsi nei punti di accesso

e negli incroci della rete sentieristica;
- Ingresso con abbigliamento idoneo e calzature adeguate al contesto ambientale, così come indicato nel modulo di registrazione gratuito ed obbligatorio (approvato con D.G.C. n.68 del 20/10/2021);
- Divieto di escursioni al di fuori dei sentieri segnati;
- Divieto di abbandono rifiuti;
- Obbligo di conduzione di cani al guinzaglio (lunghezza max di 1,5 mt), di portare a seguito idonea museruola da mettere all'occorrenza, di raccolta deiezioni e di avere con sé idoneo numero di sacchetti e corretto smaltimento degli stessi;
- Divieto di balneazione, anche per cani al seguito;
- Obbligo attraversamento fiume solo attraverso i punti che hanno ponti in dotazione;
- Divieto di bivacco;
- Divieto di accensione di fuochi;
- Divieto di arrecare danni alle strutture in legno che consentono il supporto, la sicurezza e la viabilità del Sentiero;
- Divieto di schiamazzi e utilizzo di dispositivi di amplificazione audio.

La riapertura dei sentieri fa salva la necessità di **adottare comportamenti prudenti** ed usare **abbigliamento adeguato** da parte degli utenti e di **ulteriori limitazioni** derivanti da condizioni di allarme meteorologico o ambientale nonché dalle condizioni nivologiche per le quali si raccomanda la consultazione dei relativi bollettini.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposta ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con DPR N. 495/1992.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al locale Nucleo dei Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, al locale Nucleo dei Carabinieri Biodiversità, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, all'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, al Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Maiella" e al Prefetto di Pescara;

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

Caramanico Terme, lì 20/11/2026

Il Sindaco

PARONE FRANCO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.